

STUDIO CANTONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

N. 57 DEL 22.09.2021

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

IMPOSTE NON VERSATE ENTRO IL 15.09.2021

Il 15 settembre è scaduto il termine relativo alla proroga dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Tale proroga non permette di posticipare di 30 giorni il versamento con l'applicazione della consueta maggiorazione dello 0,40%.

Per coloro che non hanno versato, in tutto o in parte, le imposte alle scadenze prefissate resta sempre possibile però il cd. ravvedimento operoso.

In tal caso, in base all'art 13 D.Lgs. n. 472/1997, le sanzioni (omesso versamento: **30% importo omesso**) sono ridotte:

- 1) a 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- 2) a 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dall'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- 3) a 1/8 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- 4) a 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- 5) a 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- 6) a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene dopo la constatazione della violazione con processo verbale di constatazione.

E' opportuno ricordare però che, sempre in base all'art 13 D.Lgs. 471/1997:

- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni la sanzione del 30% è ridotta alla metà (**quindi 15% importo omesso**);

- salva l'applicazione del ravvedimento, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al punto precedente è ulteriormente ridotta ad un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

**ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE:
DOMANDE ENTRO IL 31.10.2021**

La Legge di bilancio 2021 ha introdotto un esonero contributivo in favore dei lavoratori autonomi e professionisti (sia iscritti all'INPS che alle Casse previdenziali private), nonché dei medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla L. 11.1.2018 n. 3.

La misura è stata attuata con il DM 17.5.2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

I requisiti che i lavoratori devono possedere al fine di accedere allo sgravio sono:

- l'aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- l'aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000,00 euro;

Tali requisiti non sono richiesti per i professionisti iscritti nel corso dell'anno 2020 e con inizio attività nel medesimo anno.

- l'essere in regola con i versamenti contributivi;
- non essere titolare di contratto di lavoro subordinato;
- non essere titolare di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità, o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a integrazione del reddito a titolo di invalidità, con le medesime finalità.

Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DM 17.5.2021, l'esonero si applica sui contributi previdenziali complessivi di competenza dell'anno 2021 e in scadenza entro il 31.12.2021 mentre non riguarda i contributi integrativi che, pertanto, restano dovuti in misura intera.

L'esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per ciascun professionista.

L'importo complessivo dell'esonero sarà definito dalla Cassa di appartenenza solo successivamente all'emanazione di un ulteriore decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia, che stabilirà criteri e modalità alle quali le stesse Casse dovranno fare riferimento per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto, nel rispetto delle risorse finanziarie assegnate.

La **domanda** dovrà essere presentata alla Cassa di appartenenza del professionista entro il **31.10.2021**, seguendo le procedure che la stessa ha predisposto.

Con la speranza di aver fatto cosa gradita, porgiamo cordiali saluti.

Avv. Loreta Bianco